REGOLAMENTO (CE) N. 1948/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1995

recante misure particolari d'applicazione del regolamento (CE) n. 974/95 per il settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [2], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva [3],

considerando che il regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione, del 28 aprile 1995, recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round [4] contiene disposizioni volte a garantire una transizione armoniosa tra il regime esistente prima della data di entrata in vigore dell'accordo agricolo succitato e quello applicabile a partire da tale data, e prevede in particolare il rilascio di titoli d'esportazione per quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti nell'arco del periodo considerato;

considerando che per garantire il rispetto dei quantitativi di cui trattasi nel settore dell'olio d'oliva è opportuno limitare il rilascio dei titoli transitori ai quantitativi aggiudicati nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 2517/94 della Commissione [5];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore dell'olio d'oliva, i titoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 974/95 (in appresso denominati « titoli transitori ») sono rilasciati soltanto per i quantitativi dei prodotti aggiudicati nell'ambito della gara permenente aperta dal regolamento (CE) n. 2517/94.

Articolo 2

1. Gli interessati che, a partire dal 1° settembre 1995, partecipano ad una gara indicano, nell'offerta, se quest'ultima è riferita ad una domanda di titolo transitorio.

2. Nella comunicazione delle offerte di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2517/94, le offerte riferite a domande di titoli transitori vanno indicate separatamente.

Articolo 3

Se l'aggiudicazione ad offerenti le cui offerte, riferite a domande di titoli transitori, si situano ad un livello inferiore o uguale al massimale della restituzione all'esportazione fissato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2517/94, determina un superamento del quantitativo stabilito dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 974/95, si provvede, per tali offerte, a fissare un quantitativo massimo a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2517/94 e l'aggiudicazione viene effettuata conformemente all'articolo 7 del medesimo regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1995.

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[2] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3026/66.
[3] GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.
[4] GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 66.
[5] GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1995.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione